

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Delega fiscale: come cambierà il catasto - Infografica - pag. 2
- Origine doganale: nuove regole e opportunità con i paesi PEM - pag. 4
- Il trasferimento della sede della controllata non interrompe la tassazione CFC - pag. 7
- Lavoratori impatriati: quando esercitare l'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio - pag. 10
- Prestazioni LPP: autoliquidazione dell'imposta se non può applicarla l'intermediario - pag. 11

LAVORO E PREVIDENZA

- Dipendenti pubblici: definite le linee guida per il rientro in presenza con Green pass - pag. 14
- Green pass con sistemi di controllo automatizzato: cosa cambia per i datori di lavoro - pag. 17
- Cessione TFR e TFS: nuova procedura online agile e semplificata - pag. 20

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Tassonomia ESEF: pubblicati i regolamenti per banche e assicurazioni - pag. 21
- "OIC X Principio Contabile ETS": focus sulla bozza in consultazione - pag. 21

FINANZIAMENTI

- Contributi per le attività turistiche: presentazione delle domande dal 15 ottobre - pag. 23

IMPRESA

- Privacy: cambia l'utilizzo dei dati personali da parte della PA. A quali condizioni - pag. 25

IN EVIDENZA

Green pass con sistemi di controllo automatizzato: cosa cambia per i datori di lavoro

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Nuove modalità di verifica del possesso del Green pass per i datori di lavoro pubblici e privati, ma non solo. Le prevede il DPCM firmato nella serata del 12 ottobre 2021 dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro della Salute e del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Il decreto fornisce gli strumenti informatici per consentire una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19. In attesa che tali funzionalità siano rese disponibili, l'app Verifica C19 sarà l'unico strumento attivo. Il Green Pass potrà essere richiesto al lavoratore con anticipo di non oltre 48 ore.

Approvate le regole per la **gestione dei controlli** in relazione alla verifica dell'obbligo, dal 15 ottobre, **Certificazione Verde in maniera del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro anche per i privati. la privacy integrando, anche per In vista dell'imminente scadenza, le imprese private e i liberi** 🟡🟡🟡

Dipendenti pubblici: definite le linee guida per il rientro in presenza con Green pass

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

A partire dal 15 ottobre entrano in vigore obblighi di controllo e gestione degli accessi da parte dei dirigenti e preposti dei singoli uffici, in relazione al possesso del green pass. Con nuovo DPCM sono state infatti individuate le linee guida relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici. Le linee guida prevedono inoltre il graduale rilascio di un pacchetto di sviluppo per applicazioni che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, le funzionalità di verifica della certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code.

Il ricorso prima totale e poi parziale (decreto Ministero per la pubblica allo **smart working emergenziale**, amministrazione 8 ottobre 2021). resosi necessario per fronteggiare la pandemia da Covid-19, **terminerà il 15 ottobre 2021**, con il rientro in ufficio di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni

Il provvedimento individua il 30 ottobre 2021 come data ultima per il rientro al lavoro in presenza, con priorità al personale di front office e a coloro che sono impiegati



Fisco

La novità In-grafica

Delega fiscale: come cambierà il catasto - Infografica

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Emersione degli immobili abusivi o non censiti, riaccatastamento corretto dei terreni agricoli che in realtà sono aree edificabili, ma anche revisione dei valori degli immobili per renderli più aderenti alla realtà immobiliare, prevedendo anche meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Sono alcuni dei capisaldi della riforma del catasto delineata nel disegno di legge delega fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri. La riforma, però, non dovrà avere impatti di tipo fiscale sulla tassazione degli immobili. Con una infografica si riassumono le linee guida della futura riforma.

Facendo seguito a un dibattito che si trascina ormai da anni, il disegno di legge delega sulla riforma del sistema tributario punta, tra le altre cose, a **modernizzare il catasto**.

Si tratta di un'impresa tanto ambiziosa quanto, almeno per come riportata nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, enigmatica.

Leggi anche IRPEF, IVA, riscossione e catasto. Tutte le novità della riforma fiscale

Infatti, se da un lato si punta all'attribuzione a ciascuna unità immobiliare, oltre alla **rendita catastale** determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo **valore patrimoniale** e una **rendita attualizzata** in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato, dall'altro si precisa che ciò **non avrà alcun impatto sulla tassazione** degli immobili. Come tutto ciò si tramuterà in norme operative è da vedere, perché il timore di molti è che alla base di tutta la revisione ci sarà, comunque, un aumento delle imposte immobiliari.

In particolare, i punti su cui si focalizza l'attenzione del Legislatore riformista prevedono l'introduzione di strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle Entrate, per facilitare e accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

- 1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;
- 2) i **terreni edificabili** accatastati come agricoli;
- 3) gli **immobili abusivi**, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in

quest'ambito.

Il tutto con l'utilizzo di strumenti e moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle Entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

Inoltre, ed è questa la parte più "ambigua" del disegno di riforma, si punta:


a) ad attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;

b) a prevedere **meccanismi di adeguamento periodico** dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

c) a prevedere una **riduzione del valore patrimoniale** per gli **immobili di interesse storico o artistico**, tenendo conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione previsti per tali beni.

Tanto premesso, ciò che lascia più perplessi è la parte finale della norma secondo cui le informazioni rilevate secondo i principi espressi con la riforma non devono essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali.

Mettendo da parte questi dubbi, in attesa di capire qualcosa in più prima con l'approvazione definitiva della legge delega e, poi, con i decreti delegati, in questa infografica si riassumono le linee guida così come riportate nel disegno di legge.



RIFORMA DEL CATASTO

Disegno di Legge Delega – CdM 5 ottobre 2021

Rilevazione catastale immobili

Fare emergere in catasto gli immobili non censiti, quelli abusivi e i terreni agricoli che sono edificabili

Condivisione dei dati

Prevedere strumenti che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti tra Agenzia delle Entrate e comuni

Valori di mercato

Attribuire agli immobili, oltre alla rendita catastale, anche il valore patrimoniale e di mercato

Adeguamento dei valori

Prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite all'andamento del mercato


Immobili di interesse storico

Prevedere per le unità immobiliari di interesse storico-artistico riduzioni per tener conto dei maggiori oneri di gestione

Invarianza della tassazione

Prevedere che le nuove rilevazioni non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi che rimane basata sulle risultanze catastali

IPSOA **Quotidiano**

 Wolters Kluwer

Fisco

Operative dal 1° settembre

Origine doganale: nuove regole e opportunità con i paesi PEM

di Marina Zanga - Formatrice Esperta in materia doganale (*)

Dal 1° settembre 2021 le imprese possono scegliere di applicare le nuove regole di origine transitorie negli scambi commerciali con alcuni paesi aderenti alla Convenzione regionale paneuromediterranea PEM. Si tratta di un nuovo set di regole adottate transitoriamente da alcuni paesi, in attesa del completamento dell'iter di modifica della Convenzione PEM. Attualmente sono applicabili su base bilaterale e facoltativa nei rapporti commerciali tra UE e Albania, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Palestina, Norvegia, Svizzera e, dal 9 settembre, Macedonia del Nord. Le nuove regole rappresentano un'opportunità per le imprese perché rendono più semplice e flessibile la gestione delle norme di origine e l'accesso alle preferenze daziarie. Come usufruirne?

Nuove **regole di origine**, nuove opportunità di mercato. L'**origine doganale delle merci** è uno snodo cruciale per le imprese esportatrici, per poter usufruire dei connessi vantaggi tariffari preferenziali: il dazio ridotto o azzerato. A condizione di conoscere le regole che stabiliscono quali prodotti possono beneficiare del trattamento preferenziale e di saperle sfruttare al meglio, pianificando e sviluppando in modo strategico filiere di approvvigionamento integrate in un'area di libero scambio di particolare interesse.

Le nuove regole di origine frutto del processo di **modifica della Convenzione paneuromediterranea** sono più moderne, flessibili e coerenti con altri accordi recentemente sottoscritti dall'UE, tra cui Canada, Giappone e Vietnam.

Nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sulla Convenzione PEM e la sua revisione, insieme ad una guida per gli operatori, sono pubblicate sul sito della DG Taxud, nella [pagina dedicata alla Convenzione paneuromediterranea](#). Il testo della Convenzione rivista si trova nell'allegato all'adecisione adottata dal Consiglio il 25 novembre 2019.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio portale un avviso per gli operatori, precisando quali sono i **nuovi codici TARIC da utilizzare nelle dichiarazioni doganali**.

La convenzione PEM e le regole transitorie

La Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale paneuromediterranea (pubblicata sulla G.U.U.E. L54 del 26 febbraio 2013) stabilisce **regole di origine comuni** tra oltre **20 paesi partner dell'UE** al fine di **agevolare gli scambi commerciali** all'interno dell'area di libero scambio paneuromediterranea. Dal 2012 è in corso un processo di revisione per modernizzarla e aggiornare le regole, non ancora concluso

per il mancato accordo di alcuni paesi. Per beneficiare da subito dei vantaggi, alcuni paesi dell'area PEM definiti "**Parti contraenti applicatrici**", inclusa l'Unione, hanno deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole riviste, parallelamente alle norme della Convenzione PEM, che restano pienamente in vigore. I due set di regole sono quindi alternativi, ma coesistenti.

Nella fase iniziale, **dal 1° settembre 2021** le regole transitorie sono applicabili negli scambi tra UE e Albania, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Palestina, Norvegia, Svizzera e, **dal 9 settembre**, con la Macedonia del Nord. L'applicazione bilaterale transitoria, che potrà essere estesa ad altri paesi, cesserà non appena la Convenzione PEM aggiornata sarà definitivamente adottata.

Impatto per l'export

Le regole di origine transitorie sono più flessibili, prevedono semplificazioni amministrative e consentono di fruire più facilmente dei **vantaggi daziari** negli scambi commerciali. Più precisamente, facilitano l'acquisizione dello *status* di **prodotti originari** per numerosi prodotti industriali, tessili, siderurgici, agricoli, chimici, sulla base delle **regole di lista** semplificate, contenute nell'Allegato II della Decisione.

Una possibilità senza obbligo

Le regole di origine transitorie sono **applicabili su base volontaria** e sono **alternative** alle regole più restrittive della Convenzione PEM, che continua ad essere pienamente applicabile tra tutte le parti contraenti. Questa convivenza senza permeabilità tra i due set di regole cesserà dopo il completamento delle procedure di adozione della nuova convenzione PEM rivista e modernizzata, in tempi non ancora definiti.

Novità

I principali cambiamenti introdotti sono descritti di

seguito, suddivisi per area di impatto.

Area delle regole di origine

- Standardizzazione e semplificazione delle **regole di lista**. Le nuove regole sono più flessibili e facili da soddisfare. Sono state eliminate le regole combinate, previste soglie più alte di materiali non originari impieghiabili (dal 40% al 50%), una nuova doppia trasformazione per i tessuti (più operazioni di finitura conferiscono l'origine), la regola di scelta multipla per le sostanze chimiche (le reazioni chimiche conferiscono l'origine).

- Calcolo delle soglie di valore con utilizzo del **prezzo medio EXW** per tenere conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

- **Cumulo** "totale" per la maggior parte dei prodotti, che facilita l'integrazione delle supply chain all'interno della zona PEM.

- **Tolleranza** (soglia di materiali non originari ammessi) aumentata dal 10% al 15%.

- Possibilità di restituzione dei dazi (**draw-back**) per la maggior parte dei prodotti.

Area della logistica

- Sostituzione della regola del "trasporto diretto" con una regola semplificata di **"non manipolazione"**.

- Regole di **separazione contabile** più flessibili.

Area degli adempimenti doganali

- Estensione della **validità** delle prove di origine da 4 a 10 mesi

- Eliminazione del certificato e della dichiarazione di origine **EUR-MED**

- In **futuro** è prevista la possibilità, su accordo delle parti contraenti, di sostituire i certificati di origine con dichiarazioni di origine rilasciate da **esportatori registrati** e di rilasciare e presentare **certificati** di origine **elettronici**.

Come applicare le regole transitorie

Gli esportatori possono decidere **per ogni spedizione** se utilizzare le nuove regole, in base alle loro necessità e ai partner commerciali coinvolti. Condizione imprescindibile è esportare verso i paesi che hanno aderito alle norme transitorie su base bilaterale. Fatta la scelta, potranno determinare l'origine ed applicare tutti i benefici connessi. I vantaggi sono massimi nei casi di prodotti trasformati da esportare che non soddisfano le regole di origine della Convenzione PEM, ma che possono diventare originari applicando le regole transitorie e quindi godere nel paese di destinazione del vantaggio daziario altrimenti precluso.

Cosa scrivere nelle prove di origine

Le prove dell'origine rilasciate nel quadro delle norme transitorie devono essere contrassegnate e identificabili

come tali. In particolare, il certificato di circolazione merci **EUR.1** deve includere nella casella 7 la dicitura in inglese **"Transitional rules"**. Analogamente è stata adeguata anche la dichiarazione di origine.

Esempio: la nuova dichiarazione di origine

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale conformemente alle norme di origine transitorie.

L'indicazione va inserita anche nelle **dichiarazioni dei fornitori** di materiali incorporati nei prodotti esportati, se vengono rilasciate in base alle regole transitorie. A questo scopo, le dichiarazioni dei fornitori possono essere rilasciate anche **retroattivamente** per attestare la conformità alle regole transitorie. Non sono previsti limiti temporali.

In assenza di queste indicazioni, tutte le prove di origine si considerano emesse con le regole standard della Convenzione PEM.

Esempio di utilizzo delle regole transitorie in relazione al paese

A. Il paese di destinazione non applica le norme transitorie (es. Marocco)

L'esportatore deve rilasciare una prova dell'origine standard in base alle regole della Convenzione PEM. I fornitori dei materiali incorporati nel prodotto esportato devono rilasciare prove di origine (dichiarazione del fornitore) secondo questo set di regole.

B. Il paese di destinazione applica le norme transitorie (es. Svizzera)

L'esportatore può scegliere se optare per le regole transitorie o meno. Se decide di utilizzarle, deve rilasciare una prova dell'origine in base alle norme transitorie con l'indicazione **"Transitional rules"**. Se i materiali incorporati nel prodotto esportato non sono a loro volta coperti da una dichiarazione del fornitore **"transitoria"** è possibile richiedere ai fornitori di rilasciarla retroattivamente.

I codici TARIC da inserire nella dichiarazione doganale

L'uso di prove dell'origine basate sulle norme transitorie deve essere attestato in dogana all'export mediante i seguenti codici previsti nella TARIC:

- **U075** = Certificato di circolazione EUR.1 (a condizione che nella casella 7 sia inserita la dicitura **"Transitional rules"**);

- **U076** = Dichiarazione di origine (a condizione che la dichiarazione contenga la dicitura **"origin according to the transitional rules"** o **"conformemente alle"**

norme di origine transitorie”).

() Le opinioni espresse sono strettamente personali*

Fisco

Controlled Foreign Companies

Il trasferimento della sede della controllata non interrompe la tassazione CFC

di Marco Bargagli - Guardia di Finanza, esperto di fiscalità internazionale (*)

Il trasferimento della sede societaria di un'impresa controllata da soggetti residenti in Italia dal Lussemburgo alla Svizzera deve essere considerato alla stregua di un cambiamento di regime fiscale della società stessa. Con la risposta a interpello n. 694 del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che non trova applicazione l'exit tax, non verificandosi un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano, mentre occorre verificare attentamente se, nello Stato estero di destinazione, la CFC continua a integrare le condizioni di applicazione dell'art. 167 TUIR, nella particolare ipotesi in cui la controllata estera sia assoggettata a un diverso regime fiscale o livello impositivo.

La disciplina delle **Controlled Foreign Companies** (CFC Rule), contenuta nell'art. 167 TUIR prevede un regime di "imposizione per trasparenza" in capo al **socio residente in Italia**, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere, indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi per effetto della distribuzione dei relativi dividendi (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III - parte V - capitolo 11 "Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale", pag. 382).

L'evoluzione della disciplina

A livello normativo le **disposizioni anti-paradiso fiscale** in rassegna, conosciute tra gli addetti ai lavori anche come CFC legislation, hanno subito nel tempo numerose **modifiche**.

Sino al **31 dicembre 2014**, l'individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato (i.e. paradisi fiscali) avveniva sulla base di una "**black list**" approvata con il D.M. 21 novembre 2001. Il decreto ministeriale era stato stilato considerando come "privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del **livello di tassazione sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti".

Successivamente, l'art. 1, comma 680, della legge di

Stabilità 2015 ha modificato l'art. 167, comma 4, TUIR prevedendo che, ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati per "**livello di tassazione sensibilmente inferiore**" si intendeva un livello di tassazione **inferiore al 50%** di quello applicato in Italia.

Inoltre, si consideravano in ogni caso privilegiati i **regimi fiscali speciali** che consentivano un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, indipendentemente dalla circostanza che tale regime fosse previsto da un ordinamento estero che applicava un regime generale di imposizione non inferiore al suddetto limite percentuale.

Ulteriori modifiche all'art. 167, comma 4, TUIR, sono state introdotte dalla legge di Stabilità 2016, secondo cui "i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il **livello nominale di tassazione** risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia".

Leggi anche Legge di Stabilità 2016: regime CFC con più oneri per i contribuenti

Di conseguenza, **dal 1° gennaio 2016** si consideravano privilegiati:

- i regimi in cui "il livello nominale di tassazione risultava inferiore al 50% di quello applicabile in Italia";
- i regimi "speciali".

In sintesi - Circolare n. 35/E/2016: i criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata

| Sino al 31 dicembre 2014 | Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 | Dal 1° gennaio 2016 |
|--|---|---|
| D.M. 21 novembre 2001 (Paesi black list) | <ul style="list-style-type: none"> - Inclusione nel D.M. 21 novembre 2001 (black list) - Regime speciale che prevedeva un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia - Esclusione dei Paesi UE e SEE | <ul style="list-style-type: none"> - Livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; - Regimi speciali; - Esclusione dei Paesi UE e SEE |

Infine, l'art. 167 TUIR è stato nuovamente modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 142/2018 (decreto

ATAD), con applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello**

in corso al 31 dicembre 2018.

Quindi per effetto delle ultime integrazioni, **dal 2019** la tassazione per trasparenza CFC si applica qualora i soggetti controllati esteri ricadono, **congiuntamente**, nelle seguenti condizioni:

- sono assoggettati a **tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;

- oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:

- 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale?
- 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- 4) redditi da leasing finanziario;
- 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie?
- 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
- 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Per poter **disapplicare le regole CFC** il soggetto controllante residente in Italia può oggi presentare istanza di **interpello**, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), legge n. 212/2000, con lo scopo di dimostrare dimostrando che l'impresa controllata estera svolge una reale attività economica, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Trasferimento della società estero su estero: profili tributari

Venendo ai fatti esposti nella [risposta a interpello n. 694 del 2021](#), una persona fisica residente in Italia ha richiesto di conoscere il regime fiscale applicabile al **trasferimento della sede legale dal Lussemburgo alla Svizzera** di una società di diritto lussemburghese, **indirettamente controllata dallo stesso soggetto**, congiuntamente ad altri componenti della famiglia.

Il trasferimento della società è stato effettuato al fine di **gestire** in maniera più efficiente il principale **asset posseduto**, vale a dire la partecipazione detenuta in una società controllata svizzera, nonché simmetricamente **ridurre i costi di gestione**.

Ciò posto, il contribuente ha richiesto:

- di confermare che il trasferimento della sede legale della società dal Lussemburgo alla Svizzera, non comporti l'emersione di **componenti positivi di reddito** da assoggettare a **tassazione per trasparenza in Italia**, in quanto irrilevanti ai fini della disciplina CFC *ex art. 167 TUIR*;

- informazioni sui **valori da attribuire** in capo all'interpellante agli **assets della società** (ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 21 novembre 2001, n. 429) qualora la stessa, nei periodi di imposta successivi al trasferimento della sede legale, dovesse soddisfare i requisiti per l'applicazione della disciplina CFC.

Dopo aver delineato l'ambito giuridico di riferimento, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il trasferimento di sede in un altro Stato estero da parte di una CFC deve essere considerato alla stregua di un **cambiamento di regime fiscale** della società stessa.

A tale fine:

- **non trova applicazione l'exit tax** di cui all'art. 166 TUIR in quanto non si verifica un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano;

- occorrerà ad ogni modo verificare se nello Stato estero di destinazione la **CFC Rule** continui ad integrare le condizioni di applicazione dell'art. 167, qualora questa sia assoggettata a un **diverso regime fiscale o livello impositivo**.

Inoltre, alla luce delle considerazioni sopra indicate, sempre nella risposta a interpello n. 694/2021 viene posto in evidenza che l'art. 166 TUIR non va applicato in sede di **determinazione del livello impositivo virtuale italiano della società**, nell'ambito del "tax rate test" *ex art. 167, comma 4, lettera a), TUIR*.

Parimenti, l'art. 166 TUIR **non rileva** in sede di tassazione per trasparenza della controllata estera.

Di contro, per attribuire il **valore fiscale ai beni della CFC**, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. n. 429 del 2001.

In merito, l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale stabilisce che "i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti”.

Ciò significa che:

- i valori fiscali della società, da utilizzare ai fini CFC, devono essere correttamente determinati in base alle disposizioni del D.M. n. 429 del 2001;
- i valori fiscali della controllata estera saranno

determinati **in continuità con i valori utilizzati** in Lussemburgo **prima del trasferimento di sede**, con la conseguenza che non sarà possibile considerare i maggiori valori fiscali riconosciuti in Svizzera in base a disposizioni che consentono il c.d. step-up dei valori.
() Il presente contributo viene redatto a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza*

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Lavoratori impatriati: quando esercitare l'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio

L'opzione per estendere di un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 703 del 12 ottobre 2021 con cui ha specificato che risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione in questione: gli sportivi professionisti; coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019; i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all'AIRE e i cittadini extra-comunitari.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 703 in data 12 ottobre 2021, in tema di periodo di esercizio dell'opzione per estendere di un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati.

Il decreto Crescita ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi ed oggettivi, incrementato le percentuali di riduzione dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l'estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile.

Con riferimento a tali modifiche, applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 30 aprile 2019, sono stati forniti chiarimenti interpretativi con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

In particolare, la predetta circolare ha chiarito che con l'articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo n. 147 del 2015, come inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto Crescita, il legislatore ha introdotto **un'estensione temporale** del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

- l'avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affidato preadottivo, oppure
- l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento».

La percentuale di tassazione dei **redditi agevolabili** prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Successivamente, l'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel citato articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l'applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) (estensione per un **ulteriore quinquennio** della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

La richiamata norma della **Legge di Bilancio 2021** ha stabilito che possono fruirne, mediante l'esercizio di un'apposita **opzione**, le persone fisiche che:

- durante la loro permanenza all'estero sono state iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

L'opzione si **perfeziona** con il pagamento di un importo pari:

- al **10 per cento** dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affidato preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
- al **5 per cento** dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affidato preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio

dell'Opzione, pena - anche in tal caso - la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.

In entrambi i casi, **l'unità immobiliare** può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione in esame sono state individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, in cui viene indicato che il versamento delle dette somme deve avvenire in **unica soluzione** mediante versamento con modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

Per i **lavoratori dipendenti**, a condizione che mantengano la residenza fiscale in Italia, la fruizione della opzione in argomento può avvenire, come per la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

Il **datore di lavoro** opera le ritenute sul 50 per cento o limitatamente al 10 per cento delle somme e valori imponibili di cui all'articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che, al momento dell'opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l'applicazione delle rispettive **misure di detassazione** del reddito di lavoro dipendente e assimilati.

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa, l'opzione in commento non può essere esercitata:

- dai soggetti che hanno trasferito la **residenza in Italia** a decorrere dal 30 aprile 2019, in quanto l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita fa riferimento ai soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2 del medesimo decreto;

- dagli **sportivi professionisti** titolari dei rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l'esercizio dell'opzione soltanto ai soggetti che hanno già trasferito la residenza **prima dell'anno 2020** e di quella che preclude tale possibilità a coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019, l'applicazione dell'articolo 1, comma 50, della legge di bilancio 2021 risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana **prima del 30 aprile 2019** (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato).

Inoltre, l'articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021 **restringe la platea** dei potenziali fruitori dell'opzione.

Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell'opzione:

- coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;

- i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.

In conclusione, risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021:

- gli sportivi professionisti;

- coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019;

- i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all'AIRE;

- i cittadini extra-comunitari.

In ogni caso l'opzione in commento non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/10/2021, n. 703

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Prestazioni LPP: autoliquidazione dell'imposta se non può applicarla l'intermediario

In caso di prestazioni LPP riscalate per il tramite di un intermediario residente e accreditato direttamente sul conto corrente italiano dell'impresa esecutrice delle opere di ristrutturazione, che non è il soggetto che può conferire alla banca l'incarico al pagamento dell'imposta sostitutiva, il contribuente beneficiario della prestazione previdenziale, potrà autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta, assoggettandola all'imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che la stessa avrebbe scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell'intermediario finanziario. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 702 del 12 ottobre 2021.

Con la risposta a interpello n. 702 del 12 ottobre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di tassazione della rendita LPP accreditata su conto corrente italiano senza l'applicazione della ritenuta.

In base alla legislazione svizzera, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (**LPP**, secondo l'abbreviazione ufficiale della legge federale),

definite anche “secondo pilastro”, hanno il compito d’integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità), che coprono solo il minimo esistenziale del costo della vita per la **terza età**, contribuendo, in tal modo, a mantenere inalterato il tenore di vita del lavoratore anche dopo il pensionamento.

Nel caso in cui beneficiario delle prestazioni erogate dal secondo pilastro svizzero sia un soggetto fiscalmente **residente in Italia** tale erogazione deve essere tassata in via esclusiva in Italia, tenuto conto che l’articolo 18 della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 943, prevede che, fatte salve le pensioni pubbliche di cui all’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

L’articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (**LPP**), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate sono assoggettate alla ritenuta nella misura del 5 per cento, stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 76 per le rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS).

Il successivo comma 1-bis prevede che la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli **intermediari finanziari** italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.

Con l’introduzione del comma 1-bis nell’articolo 76 della L. n. 413 del 1991, il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l’applicazione di una ritenuta nella misura del 5 per cento.

Relativamente ai soggetti tenuti all’applicazione della ritenuta nell’ipotesi di **corresponsione delle rendite** tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1 dell’articolo 76 prevede che la ritenuta è applicata dagli istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia, mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che la ritenuta è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento.

La differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente da quanto avviene per le **rendite AVS**, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le **prestazioni LPP** sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia.

Ne consegue che, nel primo caso, la **ritenuta** è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, la ritenuta è applicata da tutti gli **intermediari finanziari** presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni.

La circostanza che la norma faccia riferimento all’**intermediario finanziario** che «interviene» nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall’intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente.

Si evidenzia che l’esecuzione di un pagamento a favore di un **proprio cliente** presuppone, in via preliminare, che la somma da corrispondere sia individuata dall’istituto di credito come prestazione LPP e che siano fornite all’intermediario finanziario residente tutte le informazioni necessarie a consentire di poter operare il prelievo alla fonte al momento dell’erogazione delle somme in questione da parte dell’ente previdenziale svizzero.

Tale condizione si sostanzia nella presenza di uno **specifico incarico** conferito dall’ente erogatore o dal beneficiario della prestazione che permetterebbe, quindi, all’intermediario di applicare la ritenuta del 5 per cento.

Deve essere cura del soggetto che conferisce l’incarico all’intermediario fornire tutte le **informazioni necessarie** per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.

Quindi, in caso di **prestazioni LPP** riscosse per il tramite di un intermediario residente e accreditate

direttamente sul conto corrente italiano dell'impresa esecutrice delle opere di ristrutturazione, che non è il soggetto che può conferire alla banca l'incarico al pagamento dell'imposta sostitutiva in esame, il contribuente beneficiario della prestazione previdenziale, potrà **autoliquidare** in dichiarazione l'imposta dovuta, assoggettandola all'imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5 per cento che la stessa avrebbe scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell'intermediario finanziario.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/10/2021, n. 702

Lavoro e Previdenza

Obblighi e modalità di controllo

Dipendenti pubblici: definite le linee guida per il rientro in presenza con Green pass

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

A partire dal 15 ottobre entrano in vigore obblighi di controllo e gestione degli accessi da parte dei dirigenti e preposti dei singoli uffici, in relazione al possesso del green pass. Con nuovo DPCM sono state infatti individuate le linee guida relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici. Le linee guida prevedono inoltre il graduale rilascio di un pacchetto di sviluppo per applicazioni che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, le funzionalità di verifica della certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code.

Il ricorso prima totale e poi parziale allo **smart working emergenziale**, resosi necessario per fronteggiare la pandemia da Covid-19, **terminerà il 15 ottobre 2021**, con il rientro in ufficio di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni (decreto Ministero per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021).

Il provvedimento individua il 30 ottobre 2021 come data ultima per il rientro al lavoro in presenza, con priorità al personale di front office e a coloro che sono impiegati nei servizi di back-office.

E' stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2021 il DPCM 23 settembre 2021, con cui si prevede appunto il rientro in presenza del personale della pubblica amministrazione. Contestualmente, entra nella piena operatività anche l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il **green pass**, che la legge ha posto come condizione per il **primo accesso al luogo di lavoro**.

In data 12 ottobre 2021, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha, inoltre, adottato con DPCM le **linee guida** relative all'obbligo di possesso e di esibizione della **certificazione verde** Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire **dal 15 ottobre**.

Tra i lavoratori soggetti a tale obbligo sono inclusi:

- il **personale delle amministrazioni**;
- il personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia
- i **dipendenti** degli **enti pubblici economici** e degli organi di rilievo costituzionale,

E' confermata l'**esclusione** per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea **certificazione medica**.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di

comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. Resta inoltre fermo, per il personale dipendente il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio.

Ricorso allo smart working

Il ricorso al lavoro agile, dunque, non costituirà più la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa. Lo smart working potrà essere **attivato soltanto** a condizione che:

- **non pregiudichi** o riduca la **fruizione dei servizi** a favore degli utenti;
- sia garantita un'adeguata **rotazione del personale**;
- sia previsto un piano di **smaltimento del lavoro arretrato**.

Esibizione del green pass

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Sono ammessi sia il **formato cartaceo** che quello **digitale** e il possesso del green pass non può in alcun modo costituire oggetto di autocertificazione.

Il lavoratore che dichiara di possedere il green pass senza però essere in grado di esibirlo, è considerato **assente ingiustificato** e non può in alternativa essere adibito a modalità di lavoro agile.

Il medesimo obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde si estende **anche** ad ogni soggetto che **accede alla struttura** per lo svolgimento di **qualsiasi attività** diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Ad **esempio**, sono soggetti all'obbligo di green pass anche:

- i dipendenti delle **imprese** che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione o manutenzione;
- il personale addetto alla manutenzione e al

riifornimento dei distributori automatici di generi di consumo;

- i **consulenti e collaboratori**, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione;

- i **corrieri** che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio.

Esecuzione dei controlli

Soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro individuato, con riferimento agli enti della pubblica amministrazione, nella persona del **dirigente** apicale di ciascun ente. Egli impartisce le modalità di attuazione delle verifiche e individua i soggetti incaricati ad effettuare materialmente le attività di controllo.

L'accertamento può essere svolto all'**accesso della struttura**, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici. Il personale preposto al controllo vieta al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere **allontanato dalla sede di servizio** e sarà considerato **assente ingiustificato** fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

In **manca di controllo all'ingresso**, ogni dirigente responsabile deve procedere, con cadenza giornaliera, a verificare il **possesso del green pass di almeno il 20%** del proprio personale presente in servizio. Il controllo a campione deve essere effettuato in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Anche in caso di controllo all'ingresso, è facoltà del datore di lavoro di effettuare **ulteriori verifiche a campione** anche con cadenza non giornaliera.

In caso di **controlli automatici**, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale, in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel **rispetto dei termini** fissati dalla **contrattazione collettiva**, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

Come sottolineato anche dal Garante per la protezione dei dati personali, rimane fermo in ogni caso il **divieto di memorizzare** o utilizzare per finalità ulteriori le

informazioni rilevate dalla **lettura dei QR code** e le informazioni fornite in esito ai controlli.

Con riferimento ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale è in corso di predisposizione un QR Code da verificare con uno specifico applicativo al fine di escluderli da qualsiasi ulteriore controllo.

Violazioni

In caso di violazione della regolamentazione vigente in materia di green pass, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, il datore di lavoro **comunica** la violazione al **Prefetto** competente per territorio per l'irrogazione della **sanzione amministrativa**.

Per le giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore **non sono dovuti** la **retribuzione** né altro compenso o emolumento ordinariamente previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata **non concorrono** alla **maturazione di ferie** e comportano la corrispondente **perdita di anzianità di servizio**.

Software di verifica automatizzata

Le linee guida prevedono il graduale rilascio di alcuni applicativi dedicati:

? un **pacchetto di sviluppo per applicazioni** (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;

- una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19;

- per le amministrazioni con **più di 50 dipendenti**, un nuovo servizio pubblicato sul **Portale istituzionale INPS**, che consente la verifica asincrona del green pass con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta;

- per le amministrazioni con **almeno 1000 dipendenti**, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e accreditamento.

Fasce di ingresso e uscita

Ciascuna amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del green pass, dovrà

provvedere ad **ampliare le fasce di ingresso** e di **uscita** dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un ampio arco temporale.

I **mobility manager aziendali** delle pubbliche amministrazioni dovranno elaborare i **piani degli spostamenti casa - lavoro** (PSCL) tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

Lavoro e Previdenza

Firmato il DPCM

Green pass con sistemi di controllo automatizzato: cosa cambia per i datori di lavoro

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Nuove modalità di verifica del possesso del Green pass per i datori di lavoro pubblici e privati, ma non solo. Le prevede il DPCM firmato nella serata del 12 ottobre 2021 dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro della Salute e del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Il decreto fornisce gli strumenti informatici per consentire una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19. In attesa che tali funzionalità siano rese disponibili, l'app Verifica C19 sarà l'unico strumento attivo. Il Green Pass potrà essere richiesto al lavoratore con anticipo di non oltre 48 ore.

Approvate le regole per la **gestione dei controlli** in relazione alla verifica dell'obbligo, dal 15 ottobre, del **Green Pass** per accedere ai luoghi di lavoro anche per i privati.

In vista dell'imminente scadenza, l'Esecutivo ha diffuso le indicazioni per effettuare le verifiche sulle Certificazione Verdi in **maniera automatizzata e nel rispetto della privacy** integrando, anche per le imprese private e i liberi professionisti, le linee guida per il Green Pass già approvate nel pubblico impiego.

Una delle principali novità contenute nel DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il 12 ottobre 2021 riguarda il **software** messo a punto dai Ministeri di Salute, Innovazione ed Economia per rispondere alla preoccupazione dei datori di lavoro su chi e come effettuare i controlli.

Il **nuovo applicativo**, attraverso la tessera sanitaria, permetterà di leggere i dati messi a disposizione dal ministero della Salute per una verifica quotidiana e automatica del pass.

Altro aspetto degno di rilievo riguarda le tempistiche: la certificazione verde potrà essere richiesta al lavoratore con **anticipo di non oltre 48 ore**. Una misura che risponde alle esigenze organizzative e di pianificazione dei turni "anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro".

Inoltre, tra le indicazioni anche quella di assoluto **divieto di conservare il QR code** rilevato dalle piattaforme digitali o dalle apposite app.

App per il controllo del green pass

Per "assicurare un'efficace ed efficiente" verifica del Green Pass a lavoro, sia nel pubblico che nel privato, il ministero della Salute renderà, a breve, disponibili ai datori di lavoro "**specifiche funzionalità**" in modo che i controlli quotidiani siano automatizzati.

Nelle more l'**app Verifica C19** sarà l'unico strumento attivo e, pertanto, in una primissima fase non sarà

possibile attuare controlli massivi e "anticipati".

L'app rivelerà solo il "**possesso**" della **Certificazione "in corso di validità"**, senza specificare "ulteriori informazioni". Il nuovo DPCM che modifica il precedente del 17 giugno 2021 prevede, si legge nell'art. 1, l'utilizzo di "un **pacchetto di sviluppo per applicazioni**" rilasciato "dal ministero della Salute, con licenza open source" che potrà essere integrato "nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze". La nuova applicazione integra il sistema di controllo della certificazione verde già in vigore in diversi luoghi, dai ristoranti ai cinema, musei e palazzetti sportivi. Superando, tuttavia, l'app VerificaC19, l'obiettivo dichiarato dall'Esecutivo è quello di rendere il controllo dei Green Pass un **meccanismo automatico**, in modo che da evitare ritardi e code all'ingresso dei luoghi di lavoro (come evidenziato nelle risposte alle domande frequenti sui DPCM riguardanti Green Pass e ambito lavorativo pubblicate il 12 ottobre 2021 sul sito del Governo).

Dei **4 sistemi di verifica** elencati nel DPCM il più rapido, destinato ai datori di lavoro privati, è proprio quello che si azionerà **attraverso l'INPS**. Il procedimento di controllo si impenna sulla **tessera sanitaria (TS)** e sulla **piattaforma nazionale Dgc** gestita da Sogei.

I **delegati al controllo** accreditati potranno inserire nel portale INPS, anche massivamente, i codici fiscali dei dipendenti da esaminare e sarà poi l'INPS a inoltrare le richieste alla piattaforma Sogei.

Le verifiche potranno essere, in quest'ultima ipotesi, effettuate in "anticipo", anche per una lunga lista di collaboratori e le risposte giungeranno ancor prima dell'effettivo accesso sul luogo di lavoro.

Un'ulteriore possibilità di verifica automatizzata, aperta a datori di lavoro pubblici e privati, è quella del **software da integrare nei tornelli**. Le linee guida

specificano, tuttavia, che “nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore”, è possibile l’uso dell’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile. Tale alternativa è peraltro suggerita quale ulteriore verifica di un eventuale esito negativo di una delle soluzioni automatizzate.

Il **DPCM per il ritorno in presenza** della Pubblica amministrazione, dal canto suo, afferma, che nell’organizzare i controlli devono essere utilizzate “modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy”; e ancora, il novato art. 13 al comma 13, afferma che è “fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale delle Certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste”. L’art. 13 al comma 14 prosegue, specificando, che nelle “more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi da parte della piattaforma nazionale”, sarà possibile avvalersi, nel periodo di transizione, dei “**documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale**, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano” una delle condizioni necessarie (certificazione, tampone o avvenuta guarigione dal Covid) che danno il via libera all’ingresso del posto di lavoro.

Limiti e obblighi del datore di lavoro

I controlli del datore di lavoro, affinché i propri dipendenti giungano ai tornelli o all’ingresso degli uffici muniti di Green Pass, possono avvenire, come in precedenza descritto, anche in anticipo, ma comunque **non prima di 48 ore**. Tale limite risponde “a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali”.

Una tempistica in linea con la durata del Green Pass più breve che, per chi non è vaccinato e si sottopone a un **tampone antigenico** ha, infatti, una validità di soli due giorni.

Le linee guida però lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative conformi alla sua organizzazione. A tal proposito si sottolinea che il datore di lavoro deve redigere e diffondere all’interno dell’azienda, prima del 15 ottobre, le **linee guida ad hoc** nella quale descrive le modalità con cui saranno svolti

i controlli.

Il soggetto preposto alla verifica è il datore di lavoro che può, comunque, con un atto formale di nomina, delegare le funzioni di accertamento. Il rappresentante dell’impresa dovrà predisporre, inoltre, un **modello di comunicazione** da inviare, eventualmente, al Prefetto per segnalare eventuali illeciti riscontrati nel corso delle verifiche. Le aziende, anche al fine scongiurare potenziali assembramenti nell’ambito dei controlli, dovranno provvedere ad ampliare le fasce orarie di ingresso e di uscita del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro e l’inizio dell’attività lavorativa in un arco temporale più ampio.

Il personale preposto al controllo dovrà vietare, al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo, l’accesso alla struttura invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo dovrà comunicare, quindi, con immediatezza all’ufficio competente il **nomativo del soggetto** al quale non è stato consentito l’accesso.

È consentito, laddove risultassero **difficoltosi i controlli all’accesso**, effettuare anche verifiche a campione in misura “non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa”.

Rischi per chi è senza e per chi controlla il green pass

Dal 15 ottobre, coloro che saranno ancora sprovvisti di pass, non potendo accedere al luogo di lavoro, verranno considerati **assenti ingiustificati** con conseguente sospensione dello stipendio. Non sono previste sanzioni disciplinari per chi dichiara di non avere il pass; fattispecie diversa riguarda, invece, coloro che tenteranno di accedere senza esibire o confessare di non avere il certificato. In questi casi scatteranno sia gli **ammonimenti disciplinari** che una **sanzione amministrativa** da 600 a 1.500 euro. Per le giornate di assenza ingiustificata dovute alla mancata presentazione del Green pass, “al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata”. Inoltre, “i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”. I **datori di lavoro** che non attueranno adeguati protocolli di verifica del possesso del green pass, rischiano, invece, una **sanzione da 400 ai 1.000 euro**.

Garante privacy: via libera in urgenza alle nuove modalità di verifica

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d'urgenza con provvedimento n. 363 dell'11 ottobre 2021, parere favorevole allo schema di DPCMin commento.

Il provvedimento sottoposto al vaglio dell'Autorità prevede, all'art. 1, che l'attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuata anche attraverso **modalità alternative all'app VerificaC19**, quali l'impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l'utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.

Il Garante precisa nel parere che "l'attività di verifica non dovrà comportare la **raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma**, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il Qr code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate" e sottolinea che i "dipendenti dovranno essere opportunamente informati

dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa".

Il Garante, interviene anche che "per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps" specificando che "dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un **livello di sicurezza adeguato** ai rischi presentati dai trattamenti".

Vaccinati senza QR code e italiani vaccinati all'estero

Le persone sprovviste di Qr Code, ma regolarmente vaccinate o in linea con quanto previsto per ottenere il green pass, potranno comunque accedere al luogo di lavoro, presentando adeguata **documentazione anche "in formato cartaceo"** rilasciata "dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta".

Anche gli italiani vaccinati all'estero avranno la possibilità di ottenere il Green Pass: il sistema Tessera Sanitaria acquisisce "i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l'emissione della certificazione verde Covid-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività" che ne prevede l'obbligo secondo le "disposizioni vigenti".

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cessione TFR e TFS: nuova procedura online agile e semplificata

Nel messaggio n. 3436 del 2021, l'INPS fa sapere che è stata approntata una nuova funzionalità telematica destinata ai pubblici dipendenti che devono presentare domanda di cessione ordinaria o agevolata del TFR o del TFS. La nuova procedura, più snella e agile nelle sue modalità di compilazione, consente anche una più rapida gestione delle pratiche da parte degli uffici preposti.

L'INPS, con il messaggio n. 3536 del 12 ottobre 2021, interviene in merito al Progetto “**TFR e TFS** in un click” previsto dal Piano Strategico ICT, per comunicare che sul proprio portale istituzionale è disponibile per i dipendenti pubblici in regime di TFR/TFS il nuovo servizio per la richiesta di quantificazione del TFR/TFS, finalizzato tanto alla cessione ordinaria che alla **cessione agevolata** dello stesso.

I servizi di presentazione delle domande sono accessibili ai seguenti indirizzi:

- “Prestazioni e servizi” - “Servizi” - “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR”;
- “Prestazioni e servizi” - “Servizi” - “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.

Per poter accedere ai servizi il richiedente potrà utilizzare, per l'autenticazione, le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), ovvero la carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFS è stata progettata in ottica UX design, con l'obiettivo di richiedere ai cittadini solo informazioni che non siano già in possesso dell'Istituto, riducendo l'onere a carico dell'utente, facilitando e modernizzando il processo di inoltro e velocizzando i tempi di risposta in fase di istruttoria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 12/10/2021, n. 3436

Bilancio

XBRL Italia

Tassonomia ESEF: pubblicati i regolamenti per banche e assicurazioni

Pubblicate sul sito internet di XBRL Italia e dell'Agenzia per l'Italia Digitale le integrazioni delle tassonomie ESEF applicabili alle banche e alle assicurazioni. Il regolamento delegato della Commissione Ue 2018/815 ha introdotto un formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali di emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE. Le disposizioni contenute nel Regolamento si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021.

Con un comunicato stampa, l'XBRL Italia informa che sono state pubblicate sul proprio sito e su quello dell'Agenzia per l'Italia Digitale le integrazioni per **banche e assicurazioni** delle tassonomie ESEF ai sensi del Regolamento 819/2015.

In particolare, il Regolamento delegato 2019/815 del 17 dicembre 2018 (Regolamento ESEF-European Single Electronic Format) ha introdotto un formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali di emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE. Le disposizioni contenute nel Regolamento si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati **a partire dal 1° gennaio 2021** (o da data successiva). Gli emittenti, per adempiere ai loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva sulla trasparenza (Direttiva 2004/109/CE), dovranno redigere le relazioni finanziarie annuali nel **formato XHTML** (Extensible Hypertext Markup Language).

Con le tassonomie pubblicate, XBRL Italia fornisce agli emittenti un supporto tecnico nell'attività di comunicazione delle voci di bilancio nel nuovo linguaggio elettronico (ESEF), con l'obiettivo di salvaguardare **l'uniformità e la standardizzazione** nella messa a disposizione del pubblico delle informazioni finanziarie.

La pubblicazione di tali tassonomie è corredata da un documento di accompagnamento nel quale è concordemente riportato che le tassonomie sono il risultato di una cooperazione tra XBRL Italia, le associazioni di categoria, le Autorità di vigilanza e la maggior parte degli emittenti nazionali dei settori di riferimento.

Esse, pertanto, riflettono gli esiti di una complessa attività fondata sul fattivo confronto tra tutti i partecipanti ai tavoli tecnici e affinata anche grazie a una fase di

sperimentazione che si è svolta nel corso del 2020.

La tassonomia prevista dal Regolamento è pubblicata, periodicamente aggiornata e resa disponibile sul sito dell'ESMA sotto forma di una **serie di file, conformi alle specifiche degli XBRL Taxonomy Packages**, che forniscono una rappresentazione strutturata degli elementi che costituiscono il nucleo sostanziale della tassonomia di base. Essa è inclusa negli allegati del Regolamento e sviluppata sulla base della tassonomia pubblicata dalla Fondazione IFRS. Inoltre, con la finalità di assistere gli emittenti e i fornitori di software nella creazione dei documenti conformi agli standard tecnici previsti dal Regolamento, l'ESMA ha pubblicato un manuale operativo nel quale fornisce indicazioni su problemi comuni che possono essere riscontrati durante la creazione del **formato inlineXBRL**.

A cura della Redazione

Bilancio

FNC - CNDCEC

"OIC X Principio Contabile ETS": focus sulla bozza in consultazione

Pubblicata dalla Fondazione e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'informativa "Valutazione e controlli" che pone attenzione alla contabilizzazione dei bonus fiscali e fa un esplicito richiamo agli ETS, riportando in particolare, un estratto del documento in bozza "OIC X Principio Contabile ETS" attualmente in consultazione.

La Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato il nuovo numero dell'Informativa "**Valutazione e controlli**" del 12 ottobre 2021, che oltre a porre un'attenzione alla **contabilizzazione dei bonus fiscali**, fa un esplicito richiamo agli ETS.

In particolare nel documento viene riportato un estratto del documento in bozza "**OIC X Principio Contabile ETS**" pubblicato in data 5 agosto 2021, analizzato nel corso di un Webinar CNDCEC dal titolo "I Principi Contabili Nazionali per gli Enti del Terzo Settore".

Nella sezione sui **Principi Italiani di Valutazione**, si riportano alcune considerazioni sull'ipotesi di valutazione di uno studio professionale in un processo di **aggregazione**. Nel documento viene rilevato che nell'odierno contesto socio-economico, i modelli aggregativi possono rappresentare il giusto compromesso per far fronte alle richieste specialistiche da parte

delle imprese, grazie alle risposte complete e competenti da parte dei professionisti facenti parte della struttura aggregata. Difatti, quello che si potrebbe prospettare nel breve-medio termine è proprio un mondo professionale caratterizzato da professionisti iper-qualificati che non possono prescindere da logiche di integrazione verticale o orizzontale.

Per quanto attiene la sezione dedicata ai **Principi di Revisione**, l'importanza rivestita dalle imprese meno complesse è stato oggetto di trattazione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in un documento in pubblica consultazione, in cui è possibile ritrovare alcuni documenti operativi volti a supportare l'attività del revisore nella fase di implementazione "scalabile" dei principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Infine nella sezione dedicata ai **controlli interni**, si fa menzione al d.lgs n. 118/2021 recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", oltre al richiamo ai verbali del collegio sindacale per le società non quotate. A quest'ultimo proposito, il documento messo a disposizione dal CNCDEC propone 55 esempi di verbale, fruibili dai sindaci sin dal loro insediamento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNCDEC, Informativa "Valutazione e controlli", 12/10/2021

Finanziamenti

Procedura on line

Contributi per le attività turistiche: presentazione delle domande dal 15 ottobre

di Giovanna Greco - Dottore commercialista in Vasto

Definita l'assegnazione e l'erogazione dei contributi destinati al ristoro delle perdite subite, a causa del Covid-19, da agenzie di viaggio, tour operator, agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, nonché esercenti attività di impianti di risalita a fune situati all'interno dei comprensori sciistici. Dal 15 al 29 ottobre, i soggetti interessati possono, infatti, presentare domanda con procedura automatizzata mediante apposita piattaforma telematica certificata. L'assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute. L'accesso allo sportello automatico può avvenire mediante SPID o CNS.

Il **Ministero del Turismo** ha pubblicato sul proprio sito web ufficiale gli **avvisi pubblici** per partecipare alle procedure di **erogazione dei ristori**.

L'obiettivo del ministero è quello di informare i potenziali beneficiari in anticipo, così da produrre la documentazione necessaria e fare immediatamente richiesta quando le piattaforme atte a erogare i contributi saranno ultimate.

Potranno beneficiare dell'agevolazione **diversi soggetti**, dai tour operator agli impianti di risalita, fino ai villaggi turistici. I vari avvisi sono stati pubblicati lo scorso 30 settembre anche se solo con il prot. n. 594/SG dello scorso 8 ottobre 2021 è stata definita la data di inizio presentazione istanze.

Le domande potranno essere **trasmesse on line** a partire dalle ore 12:00 del **15 ottobre 2021** fino alle ore 17:00 del **29 ottobre 2021**.

L'assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo sopra indicato.

Le categorie che possono richiedere il contributo

I ristori saranno erogati a diversi soggetti e categorie. In particolare, possono presentare la richiesta:

- **agenzie e tour operator**;
- esercenti attività di **impianti di risalita a fune** svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici;
- enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte;
- **agenzie di animazione** per feste e villaggi turistici.

Gli avvisi pubblicati dal ministero del Turismo, in tutto quattro, illustrano come partecipare al bando ma non indicano come partecipare alle procedure di erogazione dei ristori alle attività danneggiate dalle chiusure e dalle restrizioni imposte dal Covid. Per tali procedure sarà permesso il ricorso alle **autocertificazioni**.

I beneficiari delle risorse le agenzie di animazione per

feste e villaggi turistici di cui all'art. 7 comma 2 del D.M. 24 agosto 2021 **non devono** essere destinatari di **sanzioni interdittive** per illeciti amministrativi e non devono essere in stato di difficoltà. Devono invece essere in regola con gli obblighi in materia fiscale e con quelli in materia previdenziale ed assicurativa;

Finanziamenti stanziati

In totale, il ministero del Turismo ha stanziato contributi pari a:

- **430 milioni di euro**: destinati al ristoro di esercenti impianti di risalita a fune nei comuni in comprensori sciistici;
- **32 milioni di euro**: destinati alle agenzie di viaggio e ai tour operator che non hanno presentato istanza di contributo ai sensi dell'art. 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 - rep. 35, recante avviso pubblico, ai sensi del decreto ministeriale del 12 Agosto 2020;
- **128 milioni di euro**: destinati ai beneficiari del ristoro automatico;
- **10 milioni di euro**: destinati alle agenzie di animazione per i villaggi turistici;
- **2 milioni di euro**: destinati agli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte.

Requisiti da verificare per la concessione del contributo

Per tutti sussiste l'obbligo di dimostrare di soddisfare i requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 agosto 2021, e di segnalare eventuali contributi già ricevuti:

- **impianti di risalita**: importo in euro dei ricavi di sola biglietteria degli anni 2017, 2018 e 2019 come risultante dal bilancio di esercizio depositato; margini operativi lordi di diversi periodi compresi tra il dicembre 2016 e l'aprile 2021; nel caso in cui il bilancio non sia ancora approvato è ammissibile un documento

contabile preconsuntivo anch'esso certificato. Vanno poi dichiarati: il Comune a cui appartiene il comprensorio sciistico;

- **siti speleologici**: importo in euro dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione a fini turistici di siti speleologici e grotte del periodo marzo-dicembre 2019; importo in euro relativo all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione a fini turistici di siti speleologici e grotte del periodo marzo-dicembre 2020; importo in euro dei ricavi dell'anno 2019; importo in euro dei ricavi dell'anno 2020;

- **agenzie di viaggio e tour operator**: importo in euro dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'intero 2019; fatturato e corrispettivi gennaio-giugno 2019; fatturato e corrispettivi dell'intero 2020; fatturato e corrispettivi gennaio-giugno 2021; ricavi dell'anno 2019; ricavi dell'anno 2020; che l'impresa per cui si presenta l'istanza si è costituita entro il 28 febbraio 2020; di essere/non essere stati beneficiari del contributo ai sensi dell'articolo 4 del dd del 15 settembre 2020, rep. 35, recante avviso pubblico, ai sensi del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403;

- **agenzie di animazione per villaggi turistici**: fatturato e corrispettivi, riferibili ad attività espletate in favore di strutture turistiche, relativi ai periodi intero

2019, gennaio-giugno 2019, intero 2020; gennaio-giugno 2021; ricavi 2019 e 2020; elenco certificato da un professionista accreditato delle fatture emesse riferibili ad attività espletate in favore di strutture turistiche.

Presentazione delle istanze

Le istanze di accesso al contributo dovranno essere presentate, con **procedura automatizzata**, su apposita piattaforma telematica certificata e **trasmesse on line** a partire dalle ore 12:00 del **15 ottobre 2021** fino alle ore 17:00 del **29 ottobre 2021**. L'assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo sopra indicato.

Lo sportello telematico sarà disponibile all'indirizzo sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it.

L'utente potrà accedervi mediante **SPID** o **CNS**, delegare la presentazione dell'istanza ad un soggetto terzo, rilasciare dichiarazioni autocertificate e inoltrare la **domanda di contributo** firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal delegato, con conseguente rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell'istanza in formato PDF.

Al termine della compilazione sarà possibile scaricare la **distinta** che dovrà essere **firmata digitalmente** (in formato CADES), caricata e trasmessa sempre tramite lo sportello.

Impresa

Per l'interesse pubblico

Privacy: cambia l'utilizzo dei dati personali da parte della PA. A quali condizioni

di Antonio Ciccia Messina - Avvocato in Torino

La diffusione e la comunicazione di dati personali a soggetti privati da parte delle pubbliche amministrazioni sono sempre ammesse se necessarie per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri. E' quanto previsto dal D.L. n. 139 del 2021, secondo il quale le funzioni istituzionali costituiscono la base giuridica dei trattamenti dei dati delle PA. L'impostazione del provvedimento comporta, quindi, che le pubbliche amministrazioni siano più attente ai propri modelli organizzativi privacy, in cui devono trovare posto regolamenti o atti simili recanti l'indicazione delle finalità dei trattamenti e ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente.

I compiti di interesse pubblico, anche quando svolti da **società pubbliche**, legittimano i **trattamenti di dati personali**. È quanto prevede l'art. 9 del D.L. 139/2021, che corregge finalmente una stretta normativa (quella dell'art. 2-ter, c. 1, del Codice della privacy, introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018), fonte di non pochi problemi interpretativi.

Novità del D.L. n. 139/2021 e impatti per la PA

Il D.L. n. 139/2021, dunque, con un ritorno al passato e, in particolare alla norma risalente alla l. n. 675/1996, ripristina la seguente regola: le funzioni istituzionali costituiscono la base giuridica dei trattamenti dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Pretendere, come ha fatto il D.Lgs. n. 101/2018, sempre e "a tappeto" una specifica norma di legge o di regolamento (ma solo quando vi era un rinvio della legge al regolamento) per ogni trattamento è un'operazione semplicemente impossibile. Significa pretendere una norma di rango primario o una norma regolamentare *secundum legem* per ogni trattamento di ogni pubblica amministrazione, dal governo e ministeri ai microcomuni, dagli enti territoriali alle università, dai consorzi di enti locali agli organismi sanitari, e così via.

Non solo era un'operazione impossibile, ma la portata della norma era tale da ingenerare la confusa applicazione di chi ritiene violata la privacy ogni volta che una legge non descrive esattamente una singola operazione o un singolo trattamento, tra l'altro fomentando dialettiche tra istituzioni, che sono anche sfociate in aperti conflitti.

Con il D.L. n. 139/2021, dunque, si è ritornati alla versione risalente al 1996 (l. n. 675/1996), la cui formulazione è stata mantenuta, ma migliorata, nel 2003 ad opera della versione originaria del Codice della privacy e che è stata oggetto di applicazione per ben ventidue anni.

La regola, richiamata agli onori del diritto positivo, è molto semplice: se una **pubblica amministrazione**

deve, perché è un suo dovere istituzionale, svolgere un **compito di interesse pubblico** o esercitare un pubblico potere, ciò, ovvero l'attribuzione della funzione istituzionale, basta a **garantire** la cosiddetta "**base giuridica del trattamento**". In sostanza c'è e ci deve essere sempre una legge anche se talvolta il legislatore si preoccupa di dettagliare tutti i profili della normativa sulla privacy e talaltra volta la legge affida a una pubblica amministrazione una funzione, ma senza tutti i profili "privacy".

In questi ultimi casi, dal 1996 al 2018, era **responsabilità** e cura delle **singole amministrazioni** disciplinare gli aspetti derivanti dalla necessaria applicazione delle norme rilevanti in materia di riservatezza e di protezione dei dati.

In sostanza, quando la legge si limitava ad assegnare una funzione o un potere, le amministrazioni dovevano affidare a propri **regolamenti** o **atti simili interni** (dei singoli enti) la disciplina dei trattamenti dei dati. Senza che tutto ciò significasse in alcun modo anarchia o lassismo, poiché le pubbliche amministrazioni erano assoggettate, comunque, alle norme, generali e puntuali, del decreto legislativo 196/2003.

Nel 2018, il D.Lgs. n. 101/2018 ha agganciato la legittimità dei trattamenti dei dati esclusivamente a puntuali disposizioni di legge e di regolamenti: con la precisazione che i regolamenti avevano campo di azione solo quando vi era un rinvio legislativo. Ciò ha comportato, da subito, la necessità di mettere una pezza a una disciplina, che, nella sua essenza e portata letterale, avrebbe comportato l'immediato blocco della operatività di tutte le pubbliche amministrazioni. Così, già in una lettera del 27 novembre 2018, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e al Presidente dell'ANCI, il **Garante della privacy** stesso aveva smorzato la rigidità della necessità al regolamento. Ma la questione non poteva

per nulla considerarsi risolta. E tutte le amministrazioni, in questi anni, hanno navigato a vista, ciascuna per proprio conto.

Ora, il D.L. n. 139/2021 ha rimesso in pista il principio per cui ogni amministrazione, affidataria di un compito di interesse pubblico o dell'esercizio di un pubblico potere, non può certo rimanere ad aspettare che il parlamento faccia sempre una legge, che descriva la minuzia dei trattamenti necessari per arrivare a curare quegli interessi e compiere i pubblici poteri.

Se c'è una legge che si limita ad attribuire una funzione o un potere, il dettaglio della disciplina dei trattamenti se lo deve dare la singola amministrazione.

Principio di accountability

Tra l'altro, tutto ciò non fa che attuare in ambito pubblico il tanto declamato principio di accountability (art. 5 del regolamento Ue 2016/679 o GDPR). Accountability significa **responsabilizzare i titolari di trattamento**, i quali devono determinare da sé finalità e mezzi, misure tecniche e organizzative, senza aspettarsi pacchetti preconfezionati da parte delle leggi e senza ricorrere ad autorizzazioni preventive o atti analoghi del Garante.

Questa "accountability" deve valere **anche** per i **titolari di trattamento pubblico**, che dovranno determinare con propri atti finalità e mezzi, misure tecniche e organizzative.

L'impostazione dovuta al D.L. n. 139/2021 (che corrisponde a quella della l. n. 675/1996) comporta che le pubbliche amministrazioni siano più attente ai propri **modelli organizzativi privacy**, in cui devono trovare posto:

- regolamenti o atti simili recanti l'indicazione delle finalità dei trattamenti;
- regolamenti o atti simili ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente;
- regolamenti o atti simili di documentazione delle scelte (misure tecniche e organizzative) effettuate in ordine ai trattamenti effettuati.

I regolamenti e atti predetti serviranno anche a riguardo di altra novità, che può toccare le **imprese** e i **professionisti**. Per effetto di una aggiunta al comma 3 dell'art. 2-ter del Codice della privacy, dovuta sempre al D.L. 139/2021, anche la diffusione e la comunicazione di dati personali a soggetti privati da parte delle P.A. sono sempre ammesse se necessarie per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri. Si tratta di un allargamento delle possibilità di comunicare e diffondere dati, di cui possono giovare, come detto, gli operatori privati.

Nel quadro della compiutezza dell'accountability in ambito pubblico, deve, poi, essere inserita l'abrogazione, sempre ad opera del D.L. 139/2021, dell'art. 2-quinquiesdecies del Codice della privacy, cioè della norma che conferiva al Garante il potere di dare prescrizioni alle pubbliche amministrazioni a riguardo di trattamenti di dati a rischio rilevante: si trattava di una sorta di autorizzazione del Garante.

Venendo meno l'art. 2-quinquiesdecies del Codice della privacy, non vi è affatto né un privilegio per le pubbliche amministrazioni né una diminuzione dei poteri del Garante: le P.A., a proposito dei trattamenti a rischio rilevante, devono comunque stilare una **valutazione di impatto privacy** (DPIA) e su tale DPIA saranno giudicati dal Garante. A bene vedere, eliminare il filtro della procedura di cui all'art. 2-quinquiesdecies citato significa per le P.A. perdere la sicurezza di un atto sostanzialmente autorizzatorio del Garante e significa poter contare solo sulla propria capacità e affrontare da sole le responsabilità per omessa o inidonea DPIA.

Tutto ciò in applicazione coerente e lineare del sistema dell'accountability, rispetto al quale, a ben vedere, era l'art. 2-quinquiesdecies citato ad essere una deviazione.

Rispetto a tutto quanto riferito, va sottolineato che l'ambito di applicazione delle norme come modificate tocca anche quegli enti di diritto privato qualificabili come **società a controllo pubblico statale** (articolo 16 del D.Lgs. 175/2016), con **esclusione** per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato.

A questo punto pubbliche amministrazioni, società pubbliche e i rispettivi consulenti privacy e Dpo non possono rimanere inerti e devono mettersi al lavoro per un **aggiornamento dei modelli organizzativi privacy**.

L'aupiscio è, infatti, che non si perda tempo a sterilmente schierarsi in fazioni tra chi sostiene e chi dissenza, ma si proceda a mettersi al lavoro per portare a compimento la ratio e gli adempimenti del nuovo impianto normativo.

A latere dell'intervento descritto, va sottolineato un altro passaggio del D.L. n. 139/2021, relativo ai pareri del Garante in tema di atti applicativi del PNRR.

In proposito si prevede che i pareri del Garante richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovranno essere resi dal Garante nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si procederà

indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.